

Condizioni generali di acquisto di Trench

1. Generale

- 1.1. Le presenti Condizioni generali di acquisto ("**Condizioni**") si applicano a tutti i singoli acquisti di materiali, documenti o altri prodotti ("**Merce**") tra il fornitore ("**Fornitore**") e Trench e le sue Affiliate ("**Trench**"). "**Affiliata**" indica qualsiasi persona giuridica che controlla, è controllata da o è sotto il controllo comune di una parte, direttamente o indirettamente.
- 1.2. Le presenti Condizioni si applicano a tutti i contratti di acquisto tra Trench e il Fornitore. Salvo diverso accordo scritto esplicito di Trench, le condizioni del Fornitore diverse dalle presenti Condizioni sono espressamente respinte, anche qualora Trench accetti la consegna o effettui pagamenti senza obiezioni o pur essendo a conoscenza delle condizioni contrastanti del Fornitore.

2. Ordine e Conferma d'ordine

- 2.1. Gli ordini di acquisto ("**PO**") e la conferma dell'ordine di acquisto per iscritto costituiscono un contratto di fornitura di merci ("**Contratto**").
- 2.2. Il PO si riterrà accettato dal Fornitore a partire dalla prima data tra (i) la conferma scritta del Fornitore, o (ii) l'inizio dell'esecuzione del PO da parte del Fornitore, inclusi, senza limitazioni, la produzione, l'approvvigionamento dei materiali o la consegna dei Merci, o (iii) se il Fornitore non solleva obiezioni per iscritto entro 14 giorni di calendario (ciascuno un "**Giorno**") dal ricevimento del PO. Eventuali modifiche, emendamenti o integrazioni al PO diventeranno parte del Contratto solo se accettate per iscritto da Trench.

3. Consegna e data di consegna, trasferimento del titolo

- 3.1. La consegna sarà effettuata in DDP secondo gli Incoterms in vigore al momento del PO e i mezzi di trasporto stipulati, salvo accordi diversi. Non sono consentite consegne parziali e consegne anticipate se non espressamente concordate per iscritto dalle Parti. Il Fornitore garantisce un imballaggio professionale e impeccabile ed è responsabile di tutti i danni derivanti da un imballaggio inadeguato o non idoneo.
- 3.2. Ogni consegna completata dovrà includere una bolla di accompagnamento o di consegna che indichi il contenuto e il numero d'ordine completo, insieme a tutte le prove sui materiali, ai registri di prova, ai documenti di controllo della qualità e agli altri requisiti specificati nel Contratto.
- 3.3. Per le consegne che comportano l'installazione, la messa in funzione o i servizi, il trasferimento del rischio avviene al momento dell'accettazione da parte di Trench, a condizione che Trench non ritardi o trattenga in modo irragionevole tale accettazione. Per le consegne che non comportano l'installazione o la messa in funzione, il trasferimento del rischio avverrà secondo gli Incoterms applicabili.
- 3.4. Il tempo di consegna è fondamentale. Il Fornitore comunicherà immediatamente per iscritto a Trench se la Merce in quantità completa non può rispettare le date e i tempi di consegna specificati nel Contratto. Su richiesta di Trench, il Fornitore consegnerà la Merce in questione con un trasporto più rapido, a spese esclusive del Fornitore. Il trasferimento della proprietà avverrà alla consegna a Trench.
- 3.5. Tutti gli strumenti e i materiali forniti da Trench rimangono di proprietà di Trench e devono essere conservati, contrassegnati come tali e gestiti separatamente senza alcun costo a carico della stessa. Il Fornitore li ispezionerà al momento del ricevimento e comunicherà tempestivamente a Trench eventuali difetti. Il loro uso è strettamente limitato agli ordini di Trench. Qualsiasi lavorazione o trasformazione sarà effettuata esclusivamente per Trench e la proprietà dei prodotti lavorati o trasformati spetterà alla stessa fin dall'inizio.
- 3.6. Se la Merce viene consegnata oltre il termine concordato, il Fornitore sarà considerato inadempiente, senza alcun sollecito. Trench ha il diritto di applicare una penale, senza limitare o pregiudicare i propri altri diritti o rimedi, pari allo 0,3% del valore della fornitura in ritardo per ogni giorno di ritardo iniziato, senza tuttavia superare il 10% del valore totale del Contratto, a meno che tale ritardo non sia causato da uno degli eventi di cui alla Clausola 9 o sia esclusivamente imputabile a Trench. L'accettazione di consegne tardive non sarà considerata come una rinuncia a qualsiasi rivendicazione a cui Trench ha diritto.
- 3.7. Il Fornitore garantisce una consegna priva di difetti. Trench ispezionerà la Merce in arrivo solo per difetti visibili o deviazioni di quantità e notificherà tali difetti entro un tempo commercialmente ragionevole. Altri difetti saranno notificati quando scoperti nel corso delle normali attività commerciali e il Fornitore rinuncia a contestare una notifica tardiva.

4. Pagamento, fatture

- 4.1. Se non diversamente concordato, i pagamenti saranno dovuti e pagabili entro e non oltre 120 giorni netti dal ricevimento della fattura dopo il completamento della consegna o del servizio o in conformità al Contratto effettivo. Qualora, tuttavia, la legge obbligatoria della giurisdizione applicabile alla transazione prescriva un termine di pagamento massimo più breve, tale termine più breve si applicherà al suo posto senza necessità di ulteriori modifiche al Contratto. Se il pagamento viene effettuato entro 30 Giorni, Trench avrà diritto a uno sconto del 3%. Sarà concesso uno sconto anche se Trench compensa o trattiene i pagamenti in misura ragionevole a causa di eventuali carenze.
- 4.2. Il numero di PO e il numero di ogni singolo articolo devono essere indicati nelle fatture. Le fatture prive di tali dettagli non saranno pagabili. Le copie delle fatture devono essere contrassegnate come duplicati.
- 4.3. Il pagamento non costituisce un riconoscimento del fatto che le Merci corrispondenti siano state fornite in conformità al Contratto.
- 4.4. Se Trench non effettua il pagamento entro la data di scadenza, il Fornitore non avrà il diritto di sospendere l'esecuzione o di risolvere il Contratto a causa di tale mancato pagamento, a meno che e fino a quando: (i) il Fornitore abbia dato a Trench una comunicazione scritta che specifichi l'importo insoluto e il mancato pagamento e (ii) Trench non abbia posto rimedio al mancato pagamento entro 30 Giorni dal ricevimento di tale avviso ("**Periodo di adempimento**"). Solo alla scadenza del Periodo di adempimento senza che sia stato effettuato il pagamento, il Fornitore potrà esercitare qualsiasi diritto di sospensione o risoluzione a sua disposizione ai sensi del Contratto o della legge applicabile. A scanso di equivoci, qualsiasi diritto di Trench di contestare, compensare o trattenere gli importi ai sensi dei presenti Termini rimarrà inalterato.

5. Riservatezza

- 5.1. Per "**Informazioni riservate**" si intendono tutti i documenti, dati, know-how o altre informazioni non pubbliche condivise da una parte con l'altra in relazione al Contratto. Ciascuna parte utilizzerà le Informazioni Riservate dell'altra esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e si impegna a mantenerle riservate. La divulgazione è consentita solo ai dipendenti o a terzi che abbiano ragionevolmente bisogno di conoscere tali informazioni per l'esecuzione del Contratto e che siano vincolati da equivalenti obblighi di riservatezza. La parte che divulga tali informazioni è responsabile per qualsiasi violazione commessa dal proprio personale o da terzi.
- 5.2. Questo obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni riservate che (i) sono pubblicamente disponibili senza colpa del destinatario (ii) vengono ricevute legalmente da una terza parte; (iii) vengono sviluppate autonomamente dal destinatario; (iv) erano note prima della divulgazione; (v) devono essere divulgate per legge (previa notifica alla parte divulgante).
- 5.3. Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per 5 anni anche dopo la cessazione del Contratto.

6. Diritti di proprietà intellettuale

Qualsiasi opera, invenzione, software, progetto o altra proprietà intellettuale creata specificamente per Trench nell'ambito del Contratto sarà di proprietà di Trench dal momento della creazione e il Fornitore cede a Trench tutti i diritti, titoli e interessi relativi in tutto il mondo e in perpetuo. Per tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale preesistenti o pregressi incorporati nella Merce, il Fornitore concede a Trench una licenza illimitata, trasferibile ed esente da royalty per l'utilizzo di tali diritti nella misura necessaria all'utilizzo della Merce per lo scopo previsto.

7. Garanzia

- 7.1. Il Fornitore garantisce Merce priva di difetti di materiali, lavorazione e progettazione, è conforme alle specifiche concordate e alla tecnologia più recente, è commerciabile e adatta all'uso abituale e all'uso particolare previsto da Trench.
- 7.2. Il periodo di garanzia è di 3 anni a partire dall'accettazione da parte di Trench per la Merce che comporta l'installazione, la messa in servizio o l'assistenza, e in tutti gli altri casi di 3 anni a partire dalla consegna a Trench, salvo che disposizioni di legge non prevedano periodi più lunghi. I Prodotti riparati o sostituiti sono soggetti all'intera garanzia di cui al presente documento.
- 7.3. Entro il periodo di garanzia, Trench dovrà notificare al Fornitore, per iscritto o via e-mail, eventuali difetti o carenze, non appena ragionevolmente possibile. A discrezione di Trench, il Fornitore dovrà, a proprie spese, risolvere tali problemi mediante riparazione, nuova prestazione o sostituzione, sostenendo tutti i costi e i rischi relativi (compresi la restituzione, il trasporto e l'installazione/disinstallazione).

7.4. Se il Fornitore non pone rimedio a un difetto entro un periodo di tempo ragionevole stabilito da Trench, quest'ultima potrà (i) annullare il Contratto in toto o in parte senza alcuna responsabilità, (ii) richiedere una riduzione del prezzo, o (iii) effettuare o organizzare la riparazione, la ri-esecuzione o la sostituzione a spese del Fornitore e richiedere i danni. Questi diritti possono essere esercitati senza una scadenza se è necessaria un'azione immediata per evitare la responsabilità di Trench. Le disposizioni di legge relative alla non preteritorietà di un termine rimangono invariate.

7.5. In caso di vizio colposo del titolo, in particolare in caso di violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, il Fornitore terrà indenne Trench e i suoi clienti da tutte le rivendicazioni di terzi e risarcirà tutti i costi sostenuti da Trench per una difesa legale necessaria e adeguata. Per quanto riguarda i vizi del titolo si applica un periodo di prescrizione di 7 anni.

8. Responsabilità

8.1. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi spesa e/o danno sostenuto da Trench a causa della violazione dei presenti Termini da parte del Fornitore, compresi i costi derivanti da un richiamo del prodotto reso necessario da un difetto della Merce. Il Fornitore terrà indenne Trench da tutte le richieste di risarcimento derivanti da tale violazione, comprese quelle di terzi, e sosterrà tutti i costi relativi, comprese le spese legali. Trench sarà responsabile nei confronti del Fornitore per le perdite dirette causate dalla violazione dei presenti Termini da parte di Trench stessa.

8.2. Nessuna delle due parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali perdite indirette o conseguenti, perdita di profitto, perdita di entrate, perdita di affari o perdita di risparmi previsti, derivanti da contratto, illecito o altro, anche se avvisata della possibilità di tali perdite. Questa esclusione non si applica a: (i) morte o lesioni personali causate da negligenza (ii) frode o false dichiarazioni fraudolente o (iii) qualsiasi responsabilità che non può essere esclusa dalla legge applicabile.

8.3. La responsabilità complessiva di una delle parti nei confronti dell'altra ai sensi del Contratto o in relazione ad esso non potrà superare il 100% del valore totale del Contratto a cui si riferisce il reclamo. Tali massimali non si applicano a: (i) morte o lesioni personali causate da negligenza (ii) frode o false dichiarazioni fraudolente (iii) gli obblighi di indennizzo del Fornitore ai sensi delle Clausole 8.1 e 10 (iv) violazioni delle clausole 5, 13, 14.2, 15, 16, 19 e 20 o (v) qualsiasi responsabilità che non possa essere limitata dalla legge applicabile.

8.4. Il fornitore dovrà mantenere: (i) assicurazione di responsabilità civile (compresa la responsabilità estesa del prodotto e i costi di richiamo) con una copertura minima di 5 milioni di euro ciascuno per danni alle persone, alle cose e alle spese di richiamo e (ii) un'assicurazione globale di responsabilità civile generale e di prodotto che copre le responsabilità legate alla fornitura e l'indennizzo di Trench. L'assicurazione deve essere stipulata con un assicuratore affidabile, conforme alle buone prassi del settore e il Fornitore dovrà fornire la certificazione a Trench su richiesta.

9. Forza maggiore

9.1. Un "Evento di forza maggiore" è un qualsiasi evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo di una parte, delle sue Affiliate o dei suoi subappaltatori (la "Parte interessata"), che non avrebbe potuto essere evitato con le buone prassi del settore e che ritarda o impedisce l'esecuzione. Alcuni esempi di tali eventi sono: guerre, disordini civili, atti di terrorismo, calamità naturali, epidemie, pandemie, misure di confinamento imposte dal governo, scioperi nazionali e restrizioni commerciali.

9.2. Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata non sarà considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali per tutto il tempo e nella misura in cui non sia in grado di adempiere a causa di tale evento.

9.3. La Parte interessata dovrà comunicare all'altra parte, non appena ragionevolmente possibile, l'evento di forza maggiore e gli obblighi da esso interessati.

9.4. Qualora l'Evento di forza maggiore e i suoi effetti si protragano per un totale di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta per la parte non ancora consegnata delle Forniture.

10. Diritti di proprietà industriale di terzi

10.1. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi è in conflitto con l'uso contrattuale della Merce.

10.2. Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne Trench da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del Fornitore, compresi i danni e le ragionevoli spese legali sostenute da Trench in sede giudiziale e stragiudiziale.

10.3. Le parti si informeranno reciprocamente e senza indugio in merito a eventuali rischi di violazione e a presunti casi di violazione e si adopereranno congiuntamente per contrastare eventuali rivendicazioni in tal senso.

11. Cessione

11.1. La cessione di qualsiasi reclamo è consentita solo previa approvazione scritta di Trench.

11.2. Trench può trattenere o compensare i pagamenti sulla base delle proprie domande riconvenzionali.

12. Diritto di recesso e annullamento

12.1. Trench può rescindere il Contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 10 Giorni al Fornitore. In caso di risoluzione, l'eventuale indennizzo sarà limitato agli inevitabili costi materiali diretti documentati.

12.2. Oltre ai diritti previsti dalla legge, ciascuna delle parti può risolvere il Contratto in toto o in parte nel caso in cui l'altra parte violi materialmente il Contratto, a condizione che tale violazione non sia stata sanata entro 2 settimane dal ricevimento di una comunicazione scritta.

Senza limitazioni, una violazione materiale da parte del Fornitore comprende i seguenti eventi: (i) il Fornitore ritardi materialmente la consegna della Merce (ii) la situazione finanziaria del Fornitore si deteriora materialmente o viene avviata una procedura di concordato extragiudiziale nei confronti del Fornitore (iii) il Fornitore dichiara fallimento, viene liquidato o sciolto (iv) il Fornitore cessa o dichiara di cessare la propria attività o (v) qualsiasi violazione delle clausole 13, 14, 15, 16, 19 e 20.

12.3. In caso di risoluzione ai sensi della clausola 12, Trench potrà continuare a utilizzare la Merce già fornita dal Fornitore dietro pagamento di un corrispettivo ragionevole.

13. Codice di condotta per i partner commerciali, Sicurezza nella catena di fornitura

13.1. Il Fornitore dovrà attenersi in ogni momento del rapporto commerciale con Trench al [Codice di Condotta del Partner Commerciale](#).

13.2. Il Fornitore non ha offerto, né offrirà, direttamente o indirettamente, in relazione al Contratto o in qualsiasi altro contesto, somme di denaro o oggetti di valore a dipendenti, agenti o consulenti di Trench, né ad altre persone o soggetti collegati a Trench.

13.3. Il Fornitore dovrà soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità in base alle rispettive iniziative riconosciute a livello internazionale e basate sul quadro normativo AFE dell'OMD (ad esempio, AEO, C-TPAT). Il Fornitore deve informare immediatamente Trench se tali requisiti di sicurezza, affidabilità o conformità richiesta non possono essere soddisfatti.

13.4. Il Fornitore dovrà condurre la propria attività e gestire la propria catena di fornitura in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di diritti umani, lavoro e due diligence ambientale (inclusa, a titolo esemplificativo, la legge tedesca sugli obblighi di due diligence aziendale nelle catene di fornitura (LkSG) e la legislazione equivalente), e in modo coerente con i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, gli Standard fondamentali del lavoro dell'OIL e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (e, se del caso, la Direttiva sulla due diligence aziendale di sostenibilità dell'UE (CSDDD)).

13.5. Il Fornitore dovrà stabilire, mantenere e migliorare continuamente adeguate procedure di due diligence (tra cui l'identificazione e la valutazione dei rischi, le misure preventive e correttive) per identificare, prevenire, interrompere e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle proprie operazioni e lungo tutta la propria catena di fornitura. Il Fornitore dovrà conservare un'adeguata documentazione delle proprie attività di due diligence per un minimo di 7 anni dalla loro creazione. Il Fornitore deve trasmettere a cascata obblighi di due diligence equivalenti ai suoi fornitori diretti e, se del caso, indiretti. Il Fornitore fornirà a Trench, su richiesta, tutte le informazioni ragionevolmente necessarie alla stessa per adempiere ai propri obblighi di conformità, comprese le valutazioni dei rischi, i risultati delle verifiche, i piani d'azione correttivi, le relazioni sui meccanismi di reclamo e le informazioni sui subfornitori.

13.6. Il Fornitore comunicherà tempestivamente a Trench qualsiasi violazione effettiva o potenziale della presente Clausola o qualsiasi preoccupazione motivata relativa a impatti negativi sulla Merce o sugli obblighi di conformità di Trench. Qualora venga identificata una violazione o un impatto negativo, il Fornitore dovrà sviluppare e attuare un piano d'azione correttivo efficace e riferire regolarmente in merito. Trench potrà verificare la conformità del Fornitore con un preavviso ragionevole, anche tramite terzi indipendenti, e ciascuna parte sosterrà i propri costi di verifica, a meno che la verifica non riveli una violazione sostanziale, nel qual caso il Fornitore sosterrà tutti i costi ragionevoli sostenuti da Trench per condurre la verifica.

14. Gestione della qualità, subappalto a terzi

14.1. Nel rispetto degli standard di qualità, tecnologia e sicurezza applicabili e delle specifiche tecniche concordate, il Fornitore dovrà mantenere un'adeguata gestione della qualità (ad esempio ISO

9001) e fornirne evidenza. Previo ragionevole preavviso, il Fornitore dovrà fornire assistenza a Trench nell'ambito delle verifiche condotte presso i propri stabilimenti e sulle proprie attività, e provvedere a sanare eventuali carenze riscontrate nel corso di tali verifiche senza alcun costo aggiuntivo a carico di Trench.

14.2. Il Fornitore non è autorizzato a subappaltare il Contratto a terzi, a meno che Trench non lo accetti per iscritto. Trench ha il diritto di annullare il Contratto in toto o in parte e di richiedere il risarcimento dei danni qualora il Fornitore violi la presente Clausola 14.2.

14.3. Oltre ai diritti di revisione stabiliti nella Clausola 13.6, Trench avrà il diritto, con un preavviso scritto di almeno 10 giorni, di controllare le strutture, i registri e le operazioni del Fornitore per verificare il rispetto di qualsiasi obbligo previsto dai presenti Termini, compresi gli standard di qualità, i prezzi, le strutture dei costi e gli accordi di subappalto. Le verifiche possono essere condotte da Trench o da revisori indipendenti di terze parti, nel rispetto di ragionevoli obblighi di riservatezza, e non si verificheranno più di una volta per anno solare e per area tematica, a meno che una precedente verifica non abbia rivelato una violazione sostanziale o vi siano ragionevoli motivi per sospettare una non conformità. Ciascuna parte dovrà sostenere i propri costi di revisione, a meno che la revisione non riveli una violazione sostanziale da parte del Fornitore, nel qual caso il Fornitore dovrà sostenere i costi ragionevoli di Trench. Il Fornitore dovrà fornire tutta l'assistenza e l'accesso ragionevoli richiesti.

15. Conformità ambientale e di prodotto

15.1. Il Fornitore dovrà garantire che tutti i prodotti e il loro imballaggio siano conformi a tutti i requisiti legali e normativi applicabili per la vendita, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzo nello Spazio Economico Europeo e in qualsiasi altro Paese specificato da Trench per iscritto (ad esempio nell'ordine o nelle specifiche del prodotto). Il Fornitore, su richiesta, dovrà fornire prontamente tutti i documenti di conformità richiesti, comprese le dichiarazioni di conformità, i fascicoli tecnici, i rapporti di prova e i certificati.

15.2. Se i prodotti contengono sostanze dichiarabili o soggette a restrizioni (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostanze soggette a REACH (incluse SVHC), RoHS, POP o altre restrizioni applicabili), il Fornitore deve fornire dati completi e accurati sulla composizione dei materiali in un formato standard del settore concordato tra le parti (ad es. IPC-1752) entro e non oltre la prima consegna e aggiornare tali informazioni senza indebiti ritardi in caso di modifiche o nuovi requisiti normativi.

15.3. Per Merce contenente materiale pericoloso, il Fornitore deve informare Trench per iscritto entro e non oltre la data di conferma dell'ordine e fornire tutte le schede di sicurezza, l'etichettatura e la documentazione di trasporto necessarie in conformità alle normative applicabili (ad esempio ADR, IATA, IMDG).

15.4. Il Fornitore collaborerà pienamente e senza ritardi ingiustificati a fornire tempestivamente tutti i dati e la documentazione richiesti per la conformità al Meccanismo di adeguamento del dazio alle frontiere (CBAM) dell'UE, compresi i dati verificati sulle emissioni dirette e (se del caso) indirette di gas a effetto serra in conformità alla metodologia CBAM. Il Fornitore dovrà fornire tali dati in modo tempestivo per consentire a Trench di rispettare le scadenze di rendicontazione e gli obblighi di consegna. Se richiesto, il Fornitore dovrà supportare la verifica dei dati sulle emissioni da parte di terzi.

15.5. In caso di non conformità effettiva o potenziale ai sensi della presente clausola, il Fornitore dovrà informare tempestivamente Trench e, a proprie spese, intraprendere tutte le azioni correttive necessarie (compreso, se del caso, il ritiro, la sostituzione o la modifica del prodotto) come ragionevolmente richiesto da Trench.

16. Conformità, controllo delle esportazioni e regolamenti sui dati del commercio estero

16.1. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard industriali applicabili alla fornitura di Merce.

16.2. Il Fornitore dovrà rispettare anche tutte le normative in materia di controllo delle esportazioni, dogane e commercio estero ("**Normative sul commercio estero**"), comprese quelle degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea. Al momento dell'accettazione dell'ordine, il Fornitore dovrà identificare qualsiasi Merce soggetta alle normative sul commercio estero e fornire tutte le informazioni pertinenti, tra cui: (i) i numeri degli elenchi di esportazione applicabili, compreso l'ECCN nell'ambito dell'elenco di controllo del commercio statunitense (ii) il codice statistico delle merci secondo le attuali classificazioni del commercio estero e il codice SA (iii) il paese di origine (non preferenziale) e, su richiesta di Trench, la dichiarazione di origine preferenziale del Fornitore (per i fornitori UE) o i certificati preferenziali (per i fornitori non UE) (iv) su richiesta di Trench, la documentazione comprovante l'origine delle materie prime in ferro e acciaio utilizzate nei prodotti.

16.3. Trench non sarà obbligata ad adempiere al contratto se tale adempimento è impedito da fattori derivanti da normative nazionali o internazionali sul commercio estero o da embarghi o altre sanzioni.

17. Ricambi e disponibilità

Il Fornitore sarà obbligato a fornire i ricambi a condizioni adeguate per il periodo di utilizzo tecnico ordinario, non inferiore a 15 anni dalla consegna dell'ultima Merce.

18. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

18.1. Il Contratto e qualsiasi controversia ad esso correlata saranno regolati dalle leggi sostanziali del luogo in cui ha sede legale la persona giuridica Trench, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

18.2. Tutte le controversie saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale ("**ICC**"). Se il valore totale della controversia è pari o superiore a 1 milione di euro, la procedura accelerata non si applica e il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; in alternativa, verrà nominato un arbitro. Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua inglese.

18.3. La sede dell'arbitrato sarà la seguente:

Località	Sede dell'arbitrato
Austria	Linz, Austria
Brasile	San Paolo, Brasile
Bulgaria	Sofia, Bulgaria
Canada	Toronto, Canada
Cina	Singapore, Singapore
Francia	Parigi, Francia
Germania	Berlino, Germania
Italia	Milano, Italia
Stati Uniti	Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti

18.4. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia o diventi invalida, illegale o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci. Le parti sostituiranno tale disposizione con una valida che si avvicini il più possibile al suo intento economico originario.

19. Cybersecurity

19.1. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi applicabili in materia di cybersecurity e protezione dei dati e dovrà mantenere adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati, i sistemi e le operazioni di Trench da incidenti informatici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accesso non autorizzato, la perdita o l'uso improprio.

19.2. In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui alla Clausola 19.1, il Fornitore dovrà indennizzare Trench da tutte le perdite e le responsabilità derivanti dalla violazione della cybersecurity, comprese le spese legali.

20. Protezione dei dati

20.1. Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e della privacy in relazione al Contratto (compresi, ove applicabili, il GDPR, il Data Protection Act del Regno Unito, il CCPA e la legislazione equivalente) e a trattare i dati personali dell'altra parte esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, attuando misure tecniche e organizzative adeguate per proteggerli da accessi non autorizzati, perdite o usi impropri.

20.2. In caso di violazione dei dati di Trench, il Fornitore dovrà informare quest'ultima senza ritardi ingiustificati e non oltre 48 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, fornendo tutte le informazioni ragionevolmente necessarie a Trench per adempiere ai propri obblighi di notifica.

20.3. Qualora la legge applicabile richieda un accordo sul trattamento dei dati, le parti ne stipuleranno uno su richiesta.